

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
RUBINO ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136);		
LA TORRE ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199);		
SALADINO ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238)	186	
PRESIDENTE	186, 187	
CIUFFINI	186	
FORNASARI, <i>Relatore</i>	187	
REINA	186, 187	
		ROSSINO 187
		SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 187
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		SPATARO ed altri: Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 (2171)
		187
		PRESIDENTE
		187, 188, 189
		CIUFFINI
		189
		REINA, <i>Relatore</i>
		188, 189
		SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>
		189
		SPATARO
		188
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		189

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra (2345) (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) . . .	190
PRESIDENTE	190, 192
CIUFFINI	192
PADULA	191, 192
SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	192

La seduta comincia alle 9,30.

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Rubino ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136); La Torre ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199); Saladino ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rubino ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; La Torre ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; Saladino ed altri: « Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costru-

zione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta la Commissione aveva iniziato l'esame preliminare di un'ipotesi di testo unificato delle proposte di legge, al fine di valutare la possibilità di assumerlo come testo-base, inviandolo alle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio, per ottenere i prescritti pareri, che, com'è noto, condizionano il prosieguo dell'esame in sede legislativa; avevamo poi sospeso la seduta per consentire che, in una successiva, intervenissero rappresentanti di forze politiche in quel momento non presenti.

CIUFFINI. Mi consenta di fare un breve rilievo, signor presidente. Non è da ieri che stiamo trattando la questione in esame: inoltre, una rappresentanza della nostra Commissione si è recata a suo tempo a Palermo, ed ha preso contatti con le forze politiche ed amministrative locali. Prendendo atto della situazione, essa ha potuto verificare tutti gli elementi del quadro complessivo in cui l'opera in oggetto si dovrebbe collocare.

Direi, pertanto, che oggi esistano tutti gli elementi per giungere alla definizione di questo testo di legge, la cui problematica, da quel che mi pare di comprendere, è legata non solo agli aspetti finanziari, ma anche ad altri.

Sarebbe perciò opportuno che questa mattina riuscissimo davvero a confrontarci sul testo elaborato, entrando nel pieno del dibattito, ed ascoltando le motivazioni di quei colleghi che, per ragioni che saranno senz'altro obiettive e giuste, hanno chiesto ieri il rinvio della discussione, ma che sono oggi presenti. È ovvio che noi siamo disponibili a prendere atto di quegli elementi che dovessero configurare soluzioni diverse e migliori del problema in esame.

REINA. Ritengo che la Commissione dovrebbe approfondire alcuni aspetti della normativa, a prescindere dalla finalità della costruzione del bacino, su cui tutti i gruppi politici in linea di massima con-

cordano. Il punto da chiarire è se si debba prima esaminare il testo e poi chiedere il parere o viceversa.

PRESIDENTE. In sede legislativa la Commissione di merito, di fronte alla proposta di un nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, deve deliberare di prenderlo in considerazione come testo base, prima di inviarlo per il parere alla V Commissione.

REINA. L'approfondimento che ritengo necessario potrebbe avvenire in sede di Comitato ristretto, precedentemente nominato per l'esame di queste proposte di legge. La discussione potrà riprendere poi quanto prima possibile in Commissione.

ROSSINO. Poiché si tratta di un testo molto semplice, penso che la legittima richiesta di approfondimento avanzata dal collega Reina potrebbe trovare accoglimento in questa sede, che è la sede naturale. Infatti le proposte di legge sono da lungo tempo all'esame della Commissione, che ha anche inviato una delegazione in Sicilia per una diretta valutazione della questione. Il collega Reina si è dichiarato d'accordo sulla costruzione del bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate, per cui a mio avviso il resto diventa davvero secondario. Ritengo pertanto che dovremmo questa mattina entrare nel merito della discussione e concluderla, in modo da inviare il testo alla V Commissione bilancio per il parere sugli aspetti finanziari.

REINA. Credevo che fosse meglio, per accelerare l'iter dei provvedimenti di legge in discussione, affrontare presso il Comitato ristretto l'esame di questa « strana » proposta che arriva « stranamente » alla Commissione; comunque, se viene proposto dal collega Rossino di iniziare la discussione, sono pronto a farlo qui ed anche a chiuderla questa mattina.

ROSSINO. Si potrebbe accogliere la proposta del collega Reina, se nel giro di pochi giorni il Comitato ristretto fosse in grado di concludere i propri lavori.

REINA. Collega, questi sono piccoli giochi, piccole furbizie che io, per mio carattere, non accetto; appare chiaro che la proposta di rinvio non viene fatta da me, ma sostanzialmente dal collega Rossino!

PRESIDENTE. Penso che si possa trovare un accordo, tenendo conto del fatto che il collega Rossino aderisce alla proposta di nominare un Comitato ristretto, purché questo lavori in tempi brevi. Desidero, comunque, sentire in proposito il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

FORNASARI, *Relatore*. Aderisco alla proposta avanzata dall'onorevole Reina, essendo opportuno l'approfondimento del testo in questione in seno al Comitato ristretto.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con l'opinione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. L'esame del testo unificato delle proposte di legge proseguirà, pertanto, in seno al Comitato ristretto precedentemente nominato, la cui composizione resta invariata, fatta eccezione ovviamente per la sostituzione del precedente relatore Carenini con il nuovo relatore Fornasari, e prevedendo, in linea di massima, la ripresa della discussione in Commissione per la prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Spataro ed altri: Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 (2171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spataro, Ciuffini,

Rossino, La Torre e Occhetto: « Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 ».

L'onorevole Reina ha facoltà di svolgere la relazione.

REINA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che il 19 luglio 1966 il rione « Addolorata » di Agrigento fu colpito da una frana. Con la legge n. 283 del 1974 fu prevista, per i cittadini le cui unità immobiliari furono rese inagibili dall'evento stesso, l'assegnazione di alloggi popolari in proprietà. Ma nella determinazione del perimetro della zona colpita dalla frana — e di questo non si riesce a comprendere il motivo — non rientrarono alcune zone che successivamente si constatò che avevano subito ugualmente dei danni; conseguentemente, non si provvide nello stesso modo per i cittadini proprietari di unità immobiliari site in queste zone limitrofe alle zone riconosciute come colpite dal movimento franoso.

Con ordinanze del sindaco del 23 e 27 luglio 1966, ribadite da ulteriore ordinanza del 4 febbraio 1967 controfirmata da tecnici del genio civile di Agrigento (e per ciò non soltanto con provvedimento municipale), alcuni immobili ricadenti in queste zone adiacenti al rione « Addolorata », furono dichiarate inagibili e si decise lo sgombero.

Ora, si è venuto a verificare che una parte di cittadini, le cui abitazioni ricadono nel perimetro della zona disastata sono titolari di immobili avuti in cambio delle proprie unità immobiliari, conferite al demanio immobiliare, mentre altri cittadini, pur essendo assegnatari di alloggi popolari, non usufruiscono della assegnazione in proprietà.

Si tratta perciò, con la presente proposta di legge, di stabilire in base ad un criterio di giustizia un trattamento analogo anche per questa seconda categoria di cittadini, che sono poi una quarantina. Essendo tali persone già tutte assegnata-

rie di alloggi, la legge non comporta ulteriori spese.

Nel raccomandare alla Commissione la approvazione della proposta di legge, propongo che, in sede di coordinamento finale del testo approvato, si precisi esplicitamente che le unità immobiliari, cui la norma si riferisce, siano quelle dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966, evidentemente al fine di evitare che possano verificarsi casi anomali, che non rientrino esattamente nella fattispecie prevista.

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SPATARO. Condivido quanto ha affermato il relatore. Si tratta di una misura riparatrice di una condizione di sperequazione che si è determinata nella città di Agrigento nei confronti dei sinistrati per la frana del 1966. Come ha ricordato il relatore, si tratta di una ristretta categoria di sinistrati — circa quaranta famiglie — ai quali non sono stati riconosciuti dagli organi dello Stato preposti all'attuazione della legislazione vigente i diritti sanciti dalla legge 5 giugno 1974, n. 283, in quanto le abitazioni in questione non rientravano nel perimetro del rione « Addolorata », anche in conseguenza dell'interpretazione restrittiva data a tale legge. Quest'ultima non ha consentito agli uffici preposti, ed in particolare al Genio civile di Agrigento, di emettere la certificazione necessaria per la fruizione di queste provvidenze legislative.

D'altra parte gli immobili interessati sono catalogati con precisione, per cui non si tratta di un provvedimento indiscriminato che potrebbe far sorgere momenti di speculazione. La situazione cui il provvedimento si riferisce è ben determinata e risulta dalle ordinanze sindacali di sgombero, controfirmate dai tecnici del Genio civile.

Quanto alla precisazione proposta dal relatore, vorrei rilevare che le date delle

ordinanze di sgombero risalgono al 23 e al 27 luglio 1966, mentre la frana è avvenuta il 19 luglio dello stesso anno. Anche le ulteriori ordinanze, che hanno ribadito le prime, sono emanate quattro mesi dopo, e ciò conferma che si tratta di cittadini che si sono trovati in questa situazione a seguito della frana. Comunque non abbiamo nulla in contrario ad inserire quella precisazione.

Il provvedimento in esame tende a porre riparo ad una situazione di estremo disagio e di difficoltà in cui si sono venute a trovare circa quaranta famiglie di Agrigento. La precarietà delle loro abitazioni, determinata dalla frana, era tale che, dopo la dichiarazione di inagibilità, sono state abbattute e le famiglie sono state alloggiate in costruzioni pubbliche a Villa Seta, sulla base di regolari assegnazioni effettuate sulla base della legge 28 settembre 1966, n. 749.

Questa è la situazione in cui abbiamo ritenuto di intervenire con la proposta di legge in esame, facendoci interpreti di una situazione di grande difficoltà in cui si trovano queste famiglie a quindici anni dalla frana di Agrigento.

CIUFFINI. Propongo che in sede di coordinamento formale siano meglio formulate le ultime parole dell'articolo unico, che potrebbero essere le seguenti: « dell'area su cui insiste l'immobile demolito o dichiarato inagibile ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

REINA, *Relatore*. La modifica proposta dal collega Ciuffini, essendo meramente formale, può essere introdotta in sede di coordinamento.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con quanto ha affermato il relatore e ritiene opportuno che si risolva un problema che, pur di non grandi dimensioni, coinvolge aspetti umani notevoli. Raccomanda pertanto alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Ai proprietari di unità immobiliari, non compresi entro il perimetro del rione « Addolorata » e ricadenti nelle zone della città di Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonché della ulteriore ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967, è ceduto in proprietà gratuita, secondo quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato dalla Commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'area e dell'immobile demolito o dichiarato inagibile.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato, in caso di approvazione, a procedere al coordinamento formale della proposta di legge, in base alle modifiche proposte dal relatore e dall'onorevole Ciuffini.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Spataro ed altri: « Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento col-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

piti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 » (2171).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Balzardi, Bettini, Bonetti Mattinzoli, Botta, Castoldi, Ciuffini, Corradi, De Caro, Ebner, Fontana Giovanni Angelo, Fornasari, Geremicca, Malvestio, Matrone, Padula, Porcellana, Reina, Rocelli, Rossino, Santi, Sullo, Tancredi, Tozzetti, Zoso.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1981.

Sostituendo il relatore Susi, momentaneamente indisposto, illustrerò io stesso il provvedimento di legge. Non posso non ricordare, innanzitutto, che ho ricevuto, quale presidente di questa Commissione, numerose sollecitazioni da parte di colleghi parlamentari nonché di semplici cittadini, specialmente della zona di Cassino, affinché il disegno di legge venga rapidamente approvato: il che, ovviamente, dipende soltanto dall'impegno delle forze politiche.

Certo, è molto triste — e devo rilevarlo anche come relatore — il fatto che a distanza di tanti anni vi siano ancora cittadini che attendono di essere risarciti dei danni subiti dalla guerra: del resto, vi sono ancora centinaia di migliaia di cittadini italiani che aspettano che le loro pratiche di pensione, re-

lativamente appunto alla seconda guerra mondiale, vengano definite dagli organi competenti; purtroppo il nostro paese non è molto sollecito nel risolvere problemi del genere.

Il provvedimento di legge in esame, devo precisarlo subito, non dispone una indiscriminata riapertura di termini, ma provvede a regolarizzare alcune situazioni eccezionali che, a seguito di varie circostanze, sono rimaste irrisolte. Al Senato la discussione del provvedimento è stata laboriosa, dal momento che il disegno di legge governativo era stato abbinato ad un progetto di legge di iniziativa parlamentare, che comportava però nuovi oneri finanziari. La questione è stata poi risolta approvando, con alcune modifiche, il testo presentato dal Governo, che non comporta nuove spese, riferendosi a stanziamenti già in bilancio.

Presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge è stato approvato a maggioranza, con l'astensione del gruppo comunista.

Venendo ad un esame più particolareggiato del disegno di legge, devo ricordare che con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modifiche e integrazioni alle leggi per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, sono stati prorogati al 31 dicembre 1970, tra gli altri, il termine per la domanda di contributo per il ripristino del bene distrutto e quello per l'autorizzazione, da parte del Genio civile, ad iniziare i lavori.

La contemporaneità della scadenza dei due suddetti termini ha impedito l'istruttoria delle numerose domande presentate in prossimità della scadenza e rimaste, quindi, senza possibilità di accoglimento.

Con le norme che si propongono si prevede che, fermo restando al 1970 il termine per la domanda di concessione del contributo, sia riaperto unicamente il termine di autorizzazione ad iniziare i lavori, termine a suo tempo introdotto con la legge 25 giugno 1949, n. 409, e poi prorogato, da ultimo, con la legge n. 610 innanzi citata.

Pertanto il disegno di legge che si propone è sostanzialmente inteso a restituire operatività alla norma della legge n. 610. Tale esigenza è stata sentita vivamente negli anni scorsi e tenuta presente nell'ambito delle iniziative adottate in sede parlamentare le quali però, per vari motivi, non esclusa l'anticipata chiusura delle legislature, non sono diventate legge.

D'altra parte il momento economico che il paese sta attraversando rende quanto mai opportuno consentire la definizione del problema della ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra tramite il contributo, secondo gli schemi derivanti dalla copiosa e complessa normativa in materia alla quale, in questa sede, non si può che fare rinvio.

Si precisa inoltre che nessuna norma viene prevista per quanto concerne la copertura della spesa, atteso che — trattandosi di interventi intesi a definire le domande già presentate — deve ritenersi tuttora operante il meccanismo finanziario previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Si aggiunge, per completezza, che recentemente con la legge 23 dicembre 1977, n. 933, è stato disposto un ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra e che, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti al Ministero dei lavori pubblici nella materia di cui trattasi è delegato alle regioni a statuto ordinario.

Il provvedimento in esame non comporta problemi di spesa, comunque la V Commissione bilancio lo ha posto all'ordine del giorno di oggi pomeriggio per il prescritto parere. L'approvazione da parte nostra potrà avvenire solo successivamente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PADULA. Le considerazioni che il presidente ha fatto sul ritardo non possono che essere condivise. Francamente non

comprendo quale sia la vera ragione di questo disegno di legge, anche perché non più tardi di quindici giorni fa il Parlamento in sede di discussione della legge finanziaria ha soppresso in materia un articolo che prevedeva uno stanziamento di 4 miliardi, per cui dovrebbe essere venuta meno la copertura finanziaria.

Nell'ultimo comma dell'articolo unico si prevede che « per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 ». Sorge quindi il sospetto che la norma in questione abbia un significato prevalentemente urbanistico, cioè sia volta a consentire l'inizio di lavori che, se non erro, nell'ambito della vecchia normativa, prescindevano dall'autorizzazione comunale e dai limiti degli strumenti urbanistici, in quanto legati agli strumenti previsti per la ricostruzione bellica. Avrei pertanto una certa riluttanza ad autorizzare la realizzazione di progetti definiti prima del 1970, temendo che ciò finisca con l'offrire solo la possibilità, con la scusa dei danni bellici, di effettuare cubature che non si possono oggi più fare, di realizzare opere per cui non è ben chiaro il meccanismo di spesa (dal momento che non so, ad esempio, come possa più funzionare l'INFIR), e di sfuggire all'obbligo della concessione ed, in definitiva, al rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche stabilite per questi piani: naturalmente il mio è solo un dubbio, che mi permetto di esprimere in questa sede.

Ricordo ad esempio, quando ero ancora al Ministero, il tentativo, effettuato tramite varie proposte di legge, di riaprire il capitolo delle opere connesse a danni di guerra, che oltretutto venivano eseguite con il meccanismo della concessione. È per questo che esprimo delle riserve sul vero significato del disegno di legge in esame che — ripeto — non riesco a capire come possa dar luogo a nuove opere, tanto più tenendo presente che non risulta che la Cassa depositi e prestiti abbia concesso ulteriori finanziamenti all'INFIR. D'altra parte, il Parla-

mento la settimana scorsa non ha approvato la copertura che il Governo chiedeva per questo vecchio capitolo.

CIUFFINI. Vista la rapidità con cui abbiamo dovuto affrontare questo argomento, forse sarebbe opportuno riflettere alquanto su alcuni aspetti di esso, ivi compresi quelli sottolineati dal collega Padula, che per altro potrebbero essere chiariti con delle opportune precisazioni: ma a tal fine occorre disporre di un certo tempo. Del resto, il presente disegno di legge ha avuto un *iter* già contrassegnato da diverse perplessità, presso l'altro ramo del Parlamento, dove si sono avuti rinvii e richieste di approfondimento, in rapporto non soltanto alla questione della copertura finanziaria, ma anche ad altri aspetti.

Ritengo perciò opportuna una riconsiderazione del problema sia pure in tempi brevi, visto che la materia è abbastanza complessa: occorre altresì che il Governo fornisca alcune precisazioni per rispondere alle perplessità sollevate. Ciò potrebbe consentirci di affrontare, la prossima settimana, l'esame del disegno di legge con maggior cognizione di causa.

PRESIDENTE. Non sono contrario ad un ulteriore approfondimento del disegno di legge. Devo tuttavia osservare che già il Senato ha rielaborato il testo. Risulta infatti, dagli atti della VIII Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento, che il primo comma dell'articolo unico è stato accolto con modifiche formali proposte dal presidente, il secondo comma è stato approvato in una formulazione diversa dall'originaria e anch'essa proposta del presidente, e il terzo comma, accolto dalla Commissione, precisa con chiarezza che « per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 »; ulteriori modifiche sono poi intervenute, nell'ambito dell'articolo medesimo, rispetto all'originario progetto governativo.

Tuttavia, accolgo la richiesta di rinvio, prospettata dall'onorevole Ciuffini, e

penso che possiamo chiedere dei chiarimenti al Governo circa la compatibilità delle disposizioni che ci accingiamo ad approvare con la vigente normativa urbanistica; nell'arco di una settimana i vari gruppi potranno verificare i dati, e potrà anche darsi, così, che il gruppo comunista che si è astenuto dalla votazione al Senato, possa dare la sua adesione al disegno di legge.

PADULA. Veramente, dopo la decisione della Camera che, come ho già detto, ha bocciato i necessari finanziamenti inseriti nel disegno di legge finanziaria, mi chiedo se questo articolo abbia un contenuto reale.

PRESIDENTE. I finanziamenti occorrenti si reperiranno in altro modo: in primo luogo, è necessario tutelare i diritti dei cittadini.

PADULA. Senz'altro, ma i lavori possono iniziare solo se c'è un finanziamento!

PRESIDENTE. Penso che questo non sia un problema di cui dobbiamo occuparci noi in questo momento.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è disponibile all'approfondimento dei problemi sollevati, facendosi carico di fornire i dati richiesti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA